

**C**irca un anno fa, assumendo la direzione di R&C, mi sono posto un obiettivo ben preciso: fornire al professionista, sia esso privato o dipendente della pubblica amministrazione, all'impresa e all'artigiano strumenti culturali e tecnici per elevare la qualità del progetto e del cantiere di restauro. In quasi un anno abbiamo avviato rubriche tecniche, schedature di prodotti e tecnologie, approfondimenti sulla cultura e sulla metodologia della progettazione, abbiamo pubblicato esempi operativi di progetti e cantieri di qualità, contributi circa i problemi dell'appalto, della gestione del cantiere, della valutazione economica preventiva e consuntiva, abbiamo presentato rassegne dei prodotti presenti nel mercato, ecc. Il consenso dei lettori, anche in termini di tiratura, è stato molto incoraggiante e mi ha confermato che la direzione intrapresa è quella giusta, cioè stiamo fornendo al lettore un servizio utile alla sua attività professionale e operativa, stiamo proponendo e pubblicando dati tecnici concreti e ricerche avanzate sulle metodologie di conservazione direttamente trasferibili nella realtà operativa. Una scelta precisa e voluta è stata quella di non limitarsi ai dati tecnici e operativi dell'intervento sull'esistente ma affrontare, limitatamente al taglio di un periodico, i problemi della cultura, della storia del restauro, della normativa, ecc., perché la conservazione e il restauro non possono essere ridotti all'interno di un quadro meramente tec-

nicistico ma devono essere concepiti in un panorama culturale più ampio e articolato.

Per questa ragione, unitamente ad altre rubriche della rivista, abbiamo deciso di pubblicare il nuovo "Testo unico sui Beni culturali" che, nel bene e nel male, sarà il nuovo strumento legislativo di riferimento che governerà gli interventi sui beni culturali a sessant'anni di distanza dalle leggi di tutela.



Nei prossimi numeri di **Recupero & Conservazione** abbiamo in programma una raccolta di riflessioni e d'interviste su questo importante documento normativo e a quella sede rimando per approfondimenti critici e commenti di carattere giuridico e operativo.

Presentando il fascicolo del D.L. 29/10/1999 n.490 mi corre d'obbligo comunque una rapida riflessione: a 60 (sessanta) anni dalla promulgazione delle leggi di tutela (1089/1939 e 1947/1939) all'articolo 2 del nuovo testo

legislativo si parla di *cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico* e cioè di elementi singoli e puntuali che possiedono "valori" di storia e arte, ecc. Allo stesso modo all'articolo 139 si individuano le *cose che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, le ville, i parchi [...] le bellezze panoramiche*, ecc. considerate come quadri, in sostanza identificate per i loro valori estetici.

Quello della *cosa* è un concetto che sostanzialmente ricalca l'ottica della tutela dei primi decenni del secolo scorso, che a sua volta registra l'evoluzione del pensiero del secolo precedente e non credo sia il caso di scomodare Camillo Boito per trovare conferma.

Il concetto della "cosa immobile" come quello della "veduta panoramica" non ritengo corrispondano più alla cultura attuale in quanto restrittivi, inadeguati e distanti dalle elaborazioni teoriche contemporanee che hanno fatto maturare i concetti di "risorsa architettonica e ambientale", che in modo più evoluto e allargato individuano i nuovi orizzonti della tutela.

A sessant'anni di distanza ribadendo il concetto di *cosa* si sottolinea una volontà restrittiva qual è quella di salvaguardare il monumento singolo, l'emergenza isolata, il parco, ecc. Ciò soprattutto se si collega questo concetto di *cosa* agli oggetti citati nei commi immediatamente successivi del D.L. (art.2), quali *le collezioni, i beni librari, numismatici, le carte geografiche, le fotografie con relativi negativi*, ecc.

In questo senso il legislatore

Anno VI - Supplemento al numero 32 di *Recupero & Conservazione*

Direttore responsabile  
 Fiorino Ivan De Lettera  
 Direttore editoriale  
 Cesare Feiffer (feiffer@iol.it)

Pubblicazione bimestrale registrata presso il Tribunale di Milano il 15/07/1994 n. 407  
 Stampo: GRM, Trucuzzano (MI)  
 © DE LETTERA EDITORE SAS  
 20131 Milano - via A. Bazzani, 17  
 Tel. 02.2666345 Fax 02.2664781  
 Email: delettera@tin.it



pare non cogliere affatto da un lato la profonda differenza tra l'universo dei beni architettonici e ambientali e le cose (in questo caso sì) storiche e artistiche di vario genere, dall'altro il fermento culturale che in Italia, ma anche in Europa, ha portato negli ultimi sessant'anni ad un radicale rinnovo e ad un profondo avanzamento della cultura della tutela su tutti i fronti. I moderni orientamenti della cultura della conservazione hanno esteso enormemente il concetto stesso di bene culturale, che oggi (ed è unanimemente riconosciuto) non può più limitarsi al solo monumento quale testimonianza isolata di arte o storia, ma si estende, con dei limiti, a tutto l'edificato, all'architettura "minore" (che poi minore non è), al centro storico, all'edilizia di epoche recenti, ai complessi architettonici e ambientali quali documentazione autentica di culture anche stratificate, anche poco apprezzabili esteticamente o prive di "valori" storici.

Inoltre, il giudizio di valore storico artistico, pur connesso ad un sistema valutativo in ogni individuo presente, fa parte di una cultura superata ed è oggi inteso come non operativo. L'argomento è stato a lungo dibattuto dagli addetti ai lavori tra gli anni settanta e ottanta e oggi consente di affermare che nel restauro architettonico il giudizio storico artistico non rappresenta più l'unico elemento di selezione perché altri, più complessi e diversi sono i parametri di comprensione del tessuto costruito.

Ancora, le tendenze della cultura contemporanea, pur nell'articolazione del dibattito, hanno collegato gli indirizzi

generali della tutela a riflessioni su concetti di grande rilevanza quali quello di stratificazione storica, di autenticità, di cultura materiale, di compatibilità, ecc., arrivando a sostenere la necessità di una tutela che, in alcuni casi, governi anche il contemporaneo e che si "integri" sia con i problemi socioeconomici del territorio sia con quelli di uno sviluppo sostenibile. Inutile sottolineare come la *cosa* e la *veduta panoramica* (il visibilismo è duro a morire) non si adattino più a rappresentare le problematiche del centro storico iperstratificato, dell'archeologia industriale, dell'edilizia storica diffusa, del paesaggio edificato, ecc. e non siano adeguati ad indirizzare la tutela in termini concreti, propositivi e operativi.

Francamente gli addetti ai lavori speravano che la nuova normativa cogliesse la complessità e la ricchezza di un mondo in continua evoluzione, nel quale le problematiche della numismatica e dell'antiquariato, pur molto importanti, non possono essere poste sul piano, assai più complesso e articolato, dell'architettura e dell'ambiente. Un'ultima osservazione: a 60 (sessanta) anni dal 1939 tutti noi, tecnici, operatori, docenti, costruttori, artigiani, ecc. stiamo vivendo un momento importantissimo nel quale il settore della gestione e condotta dei lavori pubblici (ma non solo) sta cambiando radicalmente. È cambiata l'organizzazione e la modalità di gestione del progetto, sono cambiate le responsabilità a tutti i livelli, le regole per l'aggiudicazione e l'appalto, i criteri di selezione delle imprese esecutrici, si sono introdotte altre e fondamentali figure

professionali circa la sicurezza, le responsabilità del procedimento, che hanno portato alla completa riorganizzazione del lavoro progettuale. A questo proposito pare che il legislatore abbia ignorato questi elementi che stanno modificando le fondamenta del processo progettuale e le modalità esecutive del cantiere, così come pare che la nuova normativa sulla tutela sia completamente estranea alle esigenze e necessità operative del professionista, dell'amministratore e dell'esecutore del 2000.

In pratica voglio dire che il testo unico, che si pone il prestigioso obiettivo di indirizzare e governare gli interventi di restauro e conservazione per i prossimi decenni, non si coordina con le varie "Merloni", non affronta il problema del dialogo con gli strumenti urbanistici, non si collega con le disposizioni in materia di sicurezza, ignora la nascente riforma universitaria e, conseguentemente, le emergenti nuove figure professionali, non apre al prossimo futuro delle Soprintendenze, che sono tutti elementi del nostro operare quotidiano.

Le leggi del 1939 annunciano la prossima pubblicazione di un regolamento (mai emanato) che avrebbe dovuto dirimere questioni rimaste irrisolte dalla normativa e specificare obiettivi, ruoli e procedimenti. Nel caso in questione il mondo dei restauratori, pur capendo le difficoltà del legislatore nell'elaborare un tale fondamentale documento, aspetterà con fiducia, ma si auspica di non dover attendere altri 60 (sessanta) anni per avere a disposizione il regolamento del nuovo testo unico. ■